

Codice A1816B

D.D. 15 dicembre 2023, n. 3116

R.D. 523/1904: P.I. 7303 - Demanio idrico fluviale: CNPO955 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per lavori di ricostruzione impalcato del ponte "Dho" sul torrente Ellero, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) - Richiedente: Comune di Roccaforte Mondovì (CN).



ATTO DD 3116/A1816B/2023

DEL 15/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7303 - Demanio idrico fluviale: CNPO955 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per lavori di ricostruzione impalcato del ponte “Dho” sul torrente Ellero, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) – Richiedente: Comune di Roccaforte Mondovì (CN).

Premesso che:

con la nota assunta al prot. n. 25169/A1816B del 12/06/2023 e nota ns. prot. n. 26394/A1816B del 20/06/2023, il Comune di Roccaforte Mondovì, con sede Via IV Novembre n. 1, 12088, Roccaforte Mondovì (CN), ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per lavori di ricostruzione dell’impalcato ponte “Dho” sul torrente Ellero, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), comportante l’occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati da Ing. Guido Lerda, con studio in Via Santa Maria n°5, 12100 CUNEO, costituiti, per la parte di competenza, da:

- 01 Relazione tecnica operativa.pdf.p7m
- ALL 1 RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m
- ALL 4 RELAZIONE IDROLOGICA – IDRAULICA.pdf.p7m
- ALL 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m
- ALL 15 PIANO PARTICELLARE.pdf.p7m
- TAV 1 AREA DI CANTIERE PIANTA.pdf.p7m
- TAV 1 PLANIMETRIE GENERALI - IMMAGINE SATELLITARE.pdf.p7m
- TAV 2 AREA DI CANTIERE SEZIONI.pdf.p7m
- TAV 2 RILIEVO PIANTA.pdf.p7m
- TAV 3 RILIEVO SEZIONI.pdf.p7m
- TAV 5 PROGETTO PIANTA.pdf.p7m
- TAV 6 PROGETTO SEZIONI.pdf.p7m

in base ai quali è descritto l’intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del

25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 e consistente nella demolizione dell'impalcato esistente e la realizzazione di un nuovo impalcato del ponte con mantenimento delle spalle esistenti, impiegando n. 8 travi in c.a.p. della lunghezza di 25,80 m, successiva soletta in c.a., successiva guaina impermeabilizzante e pavimentazione in conglomerato bituminoso, larghezza carreggiata 5 m (luce 23,50 m).

Dato atto che:

per il ponte in questione agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo è presente la pratica demaniale n. CNPO408 “Concessione per occupazione sedime demaniale per sistemazione n. 2 ponti carrabili: ponte dei Dho sul t. Ellero e ponte dei Gherlin sul t. Lurisia, in Comune di Roccaforte Mondovì” regolata dal disciplinare di concessione Rep. n. 1793 del 11/01/2006 (approvato con D.D. n. 47 del 13/01/2006) con scadenza 31/12/2024;

limitatamente al ponte Dho, in quanto interessato dai lavori di ricostruzione dell'impalcato, si rende necessario procedere all'apertura della pratica demaniale n. CNPO950 e che per il solo ponte dei Gherlin sul torrente Lurisia resta valido il disciplinare di concessione Rep. n. 1793 del 11/01/2006 (pratica n. CNPO408) fino a scadenza del 31/12/2024;

il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato approvato dal Comune di Roccaforte Mondovì con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 01/02/2023;

il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”) ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 30161/A**1816B** del 12/07/2023;

a seguito dell'esame della documentazione progettuale pervenuta, il succitato Settore, con nota prot. n. 30161/A**1816B** del 12/07/2023 ha richiesto integrazioni con contestuale sospensione del procedimento e che le stesse sono giunte in data 07/11/2023 con nota assunta al prot. n. 47684/A**1816B**, composte dai seguenti files firmati digitalmente:

- Relazione sintetica integrativa.pdf.p7m
- ALL 4V RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA – AGGIORNAMENTO.pdf.p7m
- TAV 5 V PROGETTO PIANTA ESONDAZIONE.pdf.p7m
- TAV 6V COMPARATIVA.pdf.p7m

A seguito di istruttoria tecnica da parte dei funzionari del citato Settore, la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Ellero, con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate:

1. per quanto riguarda l'utilizzo delle aree di cantiere in alveo e delle opere provvisorie, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, con previsione di tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena;
2. per la realizzazione di rampe di discesa e delle isole di lavoro, non potranno essere effettuati scavi in alveo o sulle sponde ma semplici apporti di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente;
3. il materiale di riporto di cui al punto precedente dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
4. eventuali ulteriori opere provvisorie in alveo (ture/coronelle, guadi) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano

essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi. Per gli eventuali guadi, inoltre, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione per il loro utilizzo, con individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure da adottare adottate per evitare l'accesso e l'utilizzo degli stessi da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché delle necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi e/o in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, ed in generale tutte le necessarie azioni che verranno attuate ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

5. considerando che i due attraversamenti aerei esistenti presenti nel lato di monte del ponte non verranno rimossi con il rifacimento dell'impalcato ma vincolati alle spalle esistenti, in occasione della regolarizzazione degli stessi, dovranno essere posti nel lato di valle dell'impalcato.

Considerato che:

l'istruttoria tecnica ha avuto esito favorevole ed è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del R.R. n. 10/2022:

trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R. 10/2022;

il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visti il decreto legislativo 33/2013,;

DETERMINA

1 - di concedere al Comune di Roccaforte Mondovì l'occupazione di area demaniale per la

ricostruzione dell'impalcato del ponte Dho sul torrente Ellero, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed integrativi, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati (pratica n. CNPO955) mantenendo in validità, per il solo ponte dei Gherlin sul torrente Lurisia, il disciplinare di concessione Rep. n. 1793 del 11/01/2006 (pratica n. CNPO408) fino a scadenza del 31/12/2024;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, e come successivamente integrati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b. il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- g. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del succitato Settore;
- h. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- k. il Committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- n. *il Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del Concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Gli estensori:

Ing. Alfio Rivero Funzionario Tecnico

Arch. Diego Dalmaso Funzionario Tecnico

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CNPO955_SchemaDisciplinare_ok_MA.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di concessione per lavori di ricostruzione impalcato ponte “Dho” sul torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì – CNPO950 (in sostituzione della pratica CNPO48)

Richiedente: Comune di Roccaforte Mondovì, con sede legale Via IV Novembre 1 12088 Roccaforte Mondovì (CN), nella persona di nato a il

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per il ponte “Dho” (sup. 137,70 mq) sul torrente Ellero nel Comune di Roccaforte Mondovì (in prossimità dei lotti censiti al C.T. Fog.27 n. 170 in sponda sx e Fog.27 n. 175 in sponda dx) in seguito ai lavori di ricostruzione dell’impalcato come indicati nella documentazione allegata all’istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti files: *01 Relazione tecnica operativa.pdf;p7m, ALL 1 RELAZIONE TECNICA.pdf;p7m, ALL 4 RELAZIONE IDROLOGICA – IDRAULICA.pdf;p7m, ALL 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf;p7m, ALL 15 PIANO PARTICELLARE.pdf;p7m, TAV 1 AREA DI CANTIERE Pianta.pdf;p7m, TAV 1 PLANIMETRIE GENERALI - IMMAGINE SATELLITARE.pdf;p7m, TAV 2 AREA DI CANTIERE SEZIONI.pdf;p7m, TAV 2 RILIEVO Pianta.pdf;p7m, TAV 3 RILIEVO SEZIONI.pdf;p7m, TAV 5 PROGETTO Pianta.pdf;p7m, TAV 6 PROGETTO SEZIONI.pdf;p7m, Relazione sintetica integrativa.pdf;p7m, ALL 4V RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA – AGGIORNAMENTO.pdf;p7m, TAV 5 V PROGETTO Pianta*

ESONDAZIONE.pdf;p7m, TAV 6V COMPARATIVA.pdf;p7m).

Il presente disciplinare di concessione (pratica CNPO955) annulla e sostituisce le parti riferite al solo ponte “Dho” contenute nel disciplinare di concessione Rep. n. 1793 del 11/01/2006 (approvato con D.D. n. 47 del 13/01/2006) relativo alla pratica CNPO408 “Concessione per occupazione sedime demaniale per sistemazione n. 2 ponti carrabili: ponte dei Dho sul t. Ellero e ponte dei Gherlin sul t. Lurisia, in comune di Roccaforte Mondovì”. La concessione Rep. n. 1793 del 11/01/2006 (pratica CNPO408) rimane valida per le parti riferite al solo ponte “Gherlin” fino a scadenza del 31/12/2024.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n./A1816B del .../.../....., che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2053**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda

all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella di cui all'allegato A ("tabella canoni") della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata

dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via IV Novembre 1 12088 Roccaforte Mondovì (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Monica AMADORI)